

S T A T U T O

ARTICOLO 1) - Denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUELE"** e ha sede nel Comune di Carbonia.

La denominazione dell'associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di promozione sociale - ETS", successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell'istituzione dello stesso, nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione **"Associazione di Promozione Sociale Comunità Emmanuele - Ente del Terzo Settore"**. In sigla denominata **"Associazione Comunità Emmanuele APS - Ente del Terzo Settore"**.

Le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2) - Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione ispirandosi ai principi ed ai valori cristiani, nel rispetto delle leggi di settore richiamate dall'art.5 C.T.S., persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni dei propri associati e dei volontari, delle

seguenti attività di interesse generale, volte ai propri associati, ai loro familiari o a terzi:

- promozione della crescita personale attraverso servizi e/o sostegno economico per la formazione culturale, scolastica e professionale volti anche all'inserimento nel mondo del lavoro;

- organizzazione di attività socio-assistenziali, di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, volte a favorire una reale integrazione sociale;

- collaborazione con enti o istituzioni pubbliche e private attive nel campo sociale e formativo.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone, in particolare:

- l'organizzazione e gestione in Italia ed all'estero di attività culturali, artistiche, ricreative, di formazione e di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione di attività d'interesse generale incluse nell'art.5 del C.T.S., anche mediante l'organizzazione di incontri, studi, seminari, conferenze, mostre, eventi;

- l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l'organizzazione e gestione di "Case d'accoglienza" per soggetti svantaggiati, nel rispetto della normativa ai sensi

dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- l'organizzazione di iniziative di aiuto reciproco, incluse banche dei tempi e gruppi di acquisto solidale.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale MLPS n. 107 del 19.05.2021, individuate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3) - Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente, con spirito di liberalità e a titolo gratuito, personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Nel rispetto di quanto stabilito nell'art.35 C.T.S., possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e

conoscenze.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo quando prevista.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali) facendone richiesta al Presidente, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associato.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo

quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'associazione.

In ogni caso nell'Associazione il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla percentuale prevista dall'art. 36 del C.T.S..

ARTICOLO 4) - Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e succ.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ove previsto per legge.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ARTICOLO 5) - Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sulla domanda si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni, il cui esito deve essere comunicato al richiedente. A seguito dell'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

ARTICOLO 6) - Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo

preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto - che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato ovvero con la propria condotta abbia leso l'immagine ed il buon nome dell'Associazione - può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

ARTICOLO 7) - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 8) - Assemblea degli Associati;

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore nel rispetto della normativa vigente in materia;
- approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle

cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, e/o chat ed altri strumenti idonei, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia

un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in

qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà

più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea è validamente costituita alla presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione alla presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 9) - Consiglio Direttivo.

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione per svolgere, integrare

e sostenere le attività della stessa.

In particolare il Consiglio direttivo potrà gestire spazi in comodato o locazione, acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le eventuali quote associative annuali e di ingresso; il Consiglio Direttivo può adottare nel regolamento le modalità di versamento della quota annuale nonché le conseguenze del mancato versamento della stessa, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'associato moroso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. Il potere di rappresentanza attribuita agli amministratori è generale.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 72 (settantadue)) determinato dall'assemblea in sede di nomina. Resta salva la possibilità di nominare "comitati esecutivi", i cui membri possono essere scelti anche fra soggetti non componenti il Consiglio Direttivo, per lo svolgimento di specifici incarichi e per tempo determinato.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- competenza misurata sulle specifiche attività istituzionali;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con il primo dei non eletti; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i atti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

ARTICOLO 10) - Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Alla cessazione dell'incarico del Presidente Fondatore, il nuovo Presidente sarà eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

ARTICOLO 11) - Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri

scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12) - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 13) - Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi

patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone per le associazioni dotate di personalità giuridica di:

a) un Fondo di Dotazione (di valore non inferiore ad Euro 15.000,00), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore

normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare (solo associazioni riconosciute).

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

ARTICOLO 14) - Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno)

dicembre di ogni anno.

Ricorrendo le condizioni di legge entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli

associati.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e succ.

ARTICOLO 15) - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore e, comunque, con le modalità previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/17 e succ.

ARTICOLO 16) - Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ALBERTO LORENZO FLORIS

MARIA ELENA ISABELLA MAMELI

ANNA PAOLA FLORIS

ANTONELLA BRAU

MARIA CRISTINA PISU

GIOVANNA MERCURIO

LIVIANA FOIS

GIANNI CHERCHI Notaio

segue sigillo: CHERCHI GIANNI DI CESARE NOTAIO IN CAGLIARI

Certifico io sottoscritto dottor Gianni Cherchi, Notaio in Cagliari, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che la presente copia/estratto, composta di n. sette fogli (pagine venticinque), è conforme all'originale documento (STATUTO) allegato "B" all'atto ricevuto da me Notaio il 10 marzo 2022 (Repertorio N. 51.362, Raccolta N. 27.765), registrato a Cagliari il 10 marzo 2022 al n. 5002 Serie 1 T, le cui parti omesse non contraddicono a quelle riportate.

CAGLIARI, Via D.A. Azuni n. 2 - addì dieci marzo duemilaventidue (10/03/2022

GIANNI CHERCHI Notaio